

**REGOLAMENTO (CE) N. 907/2002 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2002****recante modifica del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, con il regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2002 <sup>(4)</sup>, sono state promulgate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro.
- (2) In seguito alla comparsa di nuovi casi di peste suina classica in Spagna, il 7 maggio 2002 le autorità di quel paese hanno istituito nuove zone di protezione e di sorveglianza. Occorre adattare l'elenco delle zone

ammissibili di cui all'allegato II del succitato regolamento, per tener conto dell'attuale situazione sotto il profilo veterinario a partire dal 14 maggio 2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 416/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 113 del 30.4.2002, pag. 11.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

Nella provincia di Barcellona, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 7 maggio 2002, pubblicato nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC n. 3633 del 10.5.2002, pag. 8195).»

---